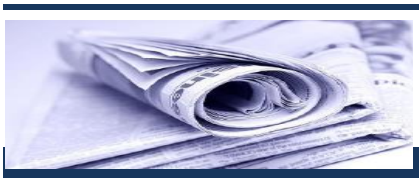

Marini & Associati
Studio Commerciale Tributario

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Circolare n. 19
del 15 maggio 2020

La conversione in Legge del Decreto "Cura Italia"

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Decreto Legge "*Cura Italia*" è stato convertito, con modifiche, con la **Legge 27/2020** pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020**. L'articolo 1 della Legge dispone, innanzitutto, l'abrogazione del Decreto Legge 9/2020, non convertito in legge, in quanto le previsioni accolte nello stesso sono state in essa recepite.
Alcune disposizioni del Decreto Cura Italia, poi, **pur essendo state convertite in legge**, sono state già oggetto di **modifica**, o, addirittura, di **abrogazione**, ad opera del **Decreto Liquidità**.
Si pensi, a tal proposito, all'**articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020**, riguardante la possibilità di sospendere la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti, il quale è stato abrogato dal Decreto Liquidità (che ha riproposto la medesima previsione estendendo però il periodo di sospensione).
Allo stesso modo, l'**articolo 67 D.L. 18/2020** continua a prevedere, anche a seguito della conversione, che "***sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020*** *i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di* ***contenzioso****, da parte degli uffici degli enti impositori*". Il Decreto Liquidità ha tuttavia sul punto precisato che **alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica comunque il termine di cui all'articolo 83 dello stesso D.L. 18/2020**: in questo modo la sospensione dei termini concessa agli Uffici è stata "**allineata**" a quella **riconosciuta ai contribuenti**, e, per entrambi, trova applicazione il **periodo di sospensione che va dal 9 marzo all'11 maggio 2020**.
Alcune norme sono stato convertite in legge con modifiche significative, vediamone le principali.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E TERMINI DI ACCERTAMENTO

È stata **abrogata** la **proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici**, in forza della quale i termini di accertamento per l'anno 2015 scadevano nel 2022, pertanto, i **termini per l'accertamento dell'anno 2015 restano al 31 dicembre 2020**.
Questa modifica apportata in sede di conversione è do estrema importanza, in quanto avrebbe esposto, senza nessuna valida ragione, ad una proroga smisurata che avrebbe consentito l'estensione del periodo di accertamento a ben 7 anni a fronte di un "rallentamento", e non di una interruzione, delle attività di controllo di soli 2 mesi.

PROROGA AL 29 OTTOBRE 2020 DELLA VALIDITA' DEL DURC

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall'art.15 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

La proroga vale anche per:

- le **segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)**, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali;
- il **ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**;
- l'**inizio e la fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione** e per i piani attuativi;
- il **DURC** (documento unico di regolarità contributiva);
- le **autorizzazioni ambientali comunque denominate**.

RITARDI NELLE CONSEGNE

Se le misure di contenimento causano ritardi nella consegna dell'opera o nella prestazione del servizio, bisogna tenere conto della situazione di emergenza prima di accogliere la richiesta di risarcimento del committente o di pretendere il pagamento di una penale.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE SOSPESO PER 6 MESI ABITAZIONE PRINCIPALE

La legge di conversione del Decreto ha previsto la sospensione delle procedure esecutive della prima casa. IN particolare, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

L'articolo 113-bis consente il **deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio**, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

SOSPENSIONI MUTUI PRIMA CASA

Il decreto Cura Italia aveva previsto l'estensione del Fondo di solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini", anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che avevano subito una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.
La legge di conversione ha **esteso la platea dei beneficiari**, prevedendo, tra l'altro, che **possano essere sospesi i mutui di importo fino a 400.000 euro** (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i **mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.**

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

L'**articolo 61 è stato interamente riscritto**, al fine di recepire le novità introdotte dall'articolo 8 D.L. 9/2020 (decreto, quest'ultimo, **abrogato**). Tra le principali novità, rispetto al previgente quadro normativo, deve essere segnalata **l'estensione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi anche agli esercenti di librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, richiamati tra i **soggetti maggiormente colpiti dalla crisi in corso**. L'**articolo 62** estende la **sospensione dei versamenti Iva** (originariamente limitata alle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di **Brescia**.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

In sede di conversione è stato stabilito che il **credito d'imposta in oggetto non è soggetto a tassazione ai fini Irpef/Ires e Irap**. Inoltre, per espressa disposizione normativa, l'importo non rileva ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e degli **altri componenti negativi** ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

IMPRESE FLOROVIVAISTICHE

Pe le imprese del settore florovivaistico i versamenti e gli adempimenti sono sospesi dal 30.04.2020 fino al 15.07.2020. Sempre per le stesse imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione Iva dal 01.04.2020 al 30.06.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili, dal 31.07.2020.

DELEGHE AGLI INTERMEDIARI PER VIA TELEMATICA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, e fino alla cessazione della stessa, i **soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate** per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono **inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega** o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla **copia del documento di identità**. In alternativa, è consentita la **presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti**, previa autorizzazione dell'interessato.
La **regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve comunque intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale**.
Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande **all'Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati**.

NOVITÀ PER IL NON PROFIT

Per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille viene riconosciuta la possibilità, per il solo anno 2020, di redigere l'apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme. Sempre per il 2020 viene estesa la possibilità di **approvare i bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non commerciali** e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.
Sono inoltre estese le previsioni in materia di approvazione del bilancio di cui all'**articolo 106 D.L. 18/2020** anche alle **associazioni e alle fondazioni, diverse dalle Onlus, Odv e Aps**.

***

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento delle tematica affrontate.

Marini & Associati
Studio Commerciale Tributario